



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 133 del 20 Dicembre 2017

LEGGI REGIONALI NN. 60 - 61 - 62 - 63

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 60

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 379/2016 del 7.4.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 1/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF). 4

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 61

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenze n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 2/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF). 6

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 62

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 121/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF). 8

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2017, N. 63

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale.....10

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 60

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.100/3 del 21.11.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 60
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 379/2016 del 7.4.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 1/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive

modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da sentenza esecutiva n. 379/2016 del 7 aprile 2016 della Corte di Appello di L'Aquila, per il valore complessivo di euro 5.832,45.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 5.832,45, nelle risorse allocate nella missione 13, programma 01, titolo 1, capitolo 81470 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2017, in conto residui.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
13 DICEMBRE 2017, N. 60

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 379/2016 del 7.4.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 1/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21

dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 61

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.100/4 del 21.11.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 61
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenze n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 2/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).

E ne dispone la Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti dalle sentenze esecutive n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della Corte di Appello di L'Aquila, per il valore complessivo di euro 1.997.897,62.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.997.897,62, nelle risorse allocate nella missione 13, programma 01, titolo 1, capitolo 81470 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

CITATO DALLA LEGGE REGIONALE

13 DICEMBRE 2017, N. 61

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenze n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della Corte di Appello di L'Aquila - Elenco n. 2/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata

all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni

di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 62

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.100/5 del 21.11.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 62
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 121/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF).

E ne dispone la Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti dalla sentenza esecutiva n. 121/2017 del 28.03.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro, per il valore complessivo di euro 2.500.000,00.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 2.500.000,00, nelle risorse allocate nella missione 13, programma 01, titolo 1, capitolo 81470 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2017.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
 PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
 2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
 armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

CITATO DALLA LEGGE REGIONALE

13 DICEMBRE 2017, N. 62

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 121/2017 del 28.03.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE

considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente

legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 63

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.102/3 del 12.12.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2017. N, 63
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale.

E ne dispone la Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 21/1978)

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) è sostituito dal seguente:

"Il restante 30 per cento è destinato per i contributi di cui all'articolo 12.".

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 3 della L.R. 21/1978 è aggiunto il seguente: "11 bis. Il personale frequenta corsi di formazione e aggiornamento annuali, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 della L.R. 21/1978)

1. Al terzo comma dell'articolo 12 della L.R. 21/1978 le parole "nella misura del 20%" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

Art. 3

(Misure a sostegno del progetto R.A.D.A.R. Rete Abruzzese per il Dopo di Noi e l'Autonomia Residenziale)

1. La Regione Abruzzo, al fine di dare piena promozione al diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone disabili sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e nel rispetto della convenzione firmata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzata all'attivazione e all'implementazione del progetto sperimentale "R.A.D.A.R. - Rete Abruzzese per il Dopo di Noi e l'Autonomia Residenziale", assegna le somme di euro 120.000,00 all'Ambito Distrettuale n. 2 "Marsica", di euro 120.000,00 all'Ambito Distrettuale n. 16 "Metropolitano", di euro 120.000,00 all'Ambito Distrettuale n. 23 "Fino - Cerrano".
2. Il contributo complessivo di euro 360.000,00, di cui al precedente comma, è finalizzato a riconoscere le spese sostenute nell'anno 2017, non coperte da altri contributi, per le attività svolte dalle tre comunità alloggio della "Rete Abruzzese per il Dopo di Noi e l'Autonomia Residenziale R.A.D.A.R." ancora attive sul territorio regionale, ovvero "Casa del Sole Rosolino Colella" ASP n. 1 Pescara; "Casa Famiglia" ANFFAS Onlus di Tagliacozzo; Casa C.A.R.A. (Comunità Alloggio per la

Residenzialità Assistita) Madre Ester di Scerne di Pineto.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate complessivamente in euro 360.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Misure a sostegno del progetto R.A.D.A.R.", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 02, per euro 360.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Misure a sostegno del progetto R.A.D.A.R";
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, Capitolo 32107, per euro 360.000,00.

Art. 4

(Interventi per caregiver minori)

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere anche per l'annualità 2017, l'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima, autorizza per l'anno 2017 la spesa di euro 200.000,00, cui si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 71682 "Sostegno alle famiglie minori affetti da malattie rare e disabilità gravissima", Titolo 1, Missione 12, Programma 02.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 02, Capitolo 71682 "Sostegno alle famiglie minori affetti da malattie

rare e disabilità gravissima" per euro 200.000,00;

- b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, Capitolo 32107, per euro 200.000,00.

Art. 5

(Interventi per la vita indipendente)

1. La Regione Abruzzo riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità e pertanto, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento per l'anno 2017, approvata con determinazione dirigenziale n. DPF013/2017 del 21 novembre 2017, autorizza per l'anno 2017 l'ulteriore spesa di euro 200.000,00, cui si fa fronte con le risorse del Capitolo di spesa 71681 "Interventi regionali per la vita indipendente - L.R. 23.11.2012, n. 57", Titolo 1, Missione 12, Programma 02.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019 è apportata per l'anno 2017 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 02, Capitolo 71681 "Interventi regionali per la vita indipendente - L.R. 23.11.2012, n. 57" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, Capitolo 32107, per euro 200.000,00.

Art. 6

(Modifica all'articolo 3 della L.R. 57/2017)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) è così sostituito:
 - "2. Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del Capitolo di

spesa 71627 denominato "Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 71/1999" del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017."

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
15 DICEMBRE 2017, N. 63

"Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1978, N. 21

Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili.

Art. 3
(Piano di intervento)

1. La programmazione del servizio per la assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili al singolo e alla coppia, è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale.
2. Il programma deve prevedere l'intero fabbisogno di consultori occorrenti per assicurare il servizio attraverso

l'utilizzazione prioritaria delle strutture e dei servizi sociali e sanitari degli enti locali e dei consultori pediatrici e materni della disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferita agli enti locali con legge 23 dicembre 1975, n. 698, adeguatamente riorganizzati in relazione alle finalità della presente legge.

3. Deve essere in ogni caso prevista la presenza di un consultorio per ciascun distretto dell'Unità locale per i servizi socio-sanitari.
4. Il piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari per garantire l'equilibrata diffusione territoriale del servizio.
5. La Regione contribuisce al finanziamento dei consultori familiari secondo un programma annuale di intervento, predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1975, n. 405.
6. Il Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale, assegna alle Unità locali dei servizi socio-sanitari una quota pari al 70% degli stanziamenti di cui al successivo art. 15, tenuto conto del tasso di natalità, di morbilità, di mortalità perinatali e infantili, delle carenze di strutture sociali e sanitarie, delle condizioni di viabilità e dei trasporti.
7. Le Unità locali provvedono, entro i trenta giorni successivi, ad erogare le somme di cui al precedente comma, ai consultori istituiti nel proprio territorio secondo le indicazioni della programmazione regionale.
8. **Il restante 30 per cento è destinato per i contributi di cui all'articolo 12.**
9. Fino a quando non saranno istituite le Unità locali socio-sanitarie, il Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta e secondo le previsioni programmatiche che postulano un'equilibrata articolazione territoriale del servizio, approva il piano di finanziamento per l'istituzione ed il finanziamento dei consultori familiari con i criteri di cui al quinto comma del presente articolo, sulla base delle richieste e delle proposte formulate dai Comuni o dai loro consorzi.

10. A tal fine le richieste e le proposte dei Comuni o loro consorzi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
11. Sin dalla prima applicazione della presente legge deve essere favorita l'istituzione di almeno un consultorio per ogni zona socio-sanitaria e comunque di almeno uno per ogni 40.000 abitanti.

11-bis. Il personale frequenta corsi di formazione e aggiornamento annuali, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.

Art. 12
(Contributi finanziari)

Le istituzioni e gli enti di cui all'art. 4, secondo comma, possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo incluse nel programma di previsione annuale devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono concessi i contributi alle istituzioni e agli enti predetti **nella misura del 30 per cento** del finanziamento di cui al successivo art. 15.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57
Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.

Art. 3
(Rifinanziamento della L.R. 71/1999)

1. La legge regionale 14 settembre 1999, n. 71 (Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra) e' rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro 10.000,00.
2. **Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del Capitolo di spesa 71627 denominato "Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 71/1999"**

del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017.

3. La copertura finanziaria e' assicurata mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 10.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio Regionale da imputare alle economie registrate sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione", del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2017.
 4. Ai conseguenti adempimenti provvedono le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
-



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it